



Bruxelles, 23 ottobre 2013

Guida al mini sportello unico per l'IVA

Indice

Contesto.....	2
Parte 1a – Registrazione.....	6
Contesto.....	6
Informazioni dettagliate	6
Parte 1b – Cancellazione/esclusione	12
Contesto.....	12
Informazioni dettagliate	12
Cancellazione	12
Esclusione.....	13
Periodo di quarantena.....	14
Parte 2 – Dichiarazioni IVA per il mini sportello unico	15
Contesto.....	15
Informazioni dettagliate	15
Parte 3: pagamenti.....	21
Contesto.....	21
Informazioni dettagliate	21
Parte 4: disposizioni varie	24
Documentazione.....	24
Deduzioni per crediti irrecuperabili	24
Allegato 1 – Legislazione.....	26
Allegato 2 – Dati di registrazione	27
Allegato 3 – Informazioni sulla dichiarazione per il mini sportello unico.....	30

Informazioni generali sulla guida

Obiettivo della presente guida è facilitare la comprensione della normativa dell'UE (si veda l'allegato 1) riguardante il mini sportello unico e presentare le specifiche funzionali e tecniche per i regimi speciali, adottate dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC). Pubblicate con più di un anno di anticipo dalla data di attuazione della nuova legislazione, dovrebbero permettere agli Stati membri di recepire la normativa e istituire i rispettivi sistemi informatici in modo più uniforme, nonché fornire ai soggetti passivi le informazioni necessarie per conformarsi alle nuove norme a tempo debito.

Integreranno la presente guida:

- ulteriori orientamenti sull'audit del mini sportello unico;
- note esplicative sulle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi prestati tramite mezzi elettronici.

La presente guida è frutto di una collaborazione. In effetti, benché pubblicate dalla DG TAXUD ai fini della presentazione sul suo sito Internet, le note sono il risultato di intense discussioni tenute con gli Stati membri.

Gli Stati membri hanno contribuito innanzitutto tramite un seminario Fiscalis sul mini sportello unico svoltosi a Nicosia nel maggio 2013 e, in seguito, con discussioni al riguardo tenute in seno allo SCAC.

La presente guida non è giuridicamente vincolante e si limita a fornire orientamenti pratici e informativi su come debbano essere applicate le norme e le specifiche dell'UE secondo la DG TAXUD.

La guida è un'opera ancora in corso: non è un prodotto finale, ma riflette la situazione a un momento dato in base alle conoscenze e all'esperienza disponibili. Col tempo sarà probabilmente necessario aggiornarla con nuovi elementi.

Contesto

Il mini sportello unico entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e permetterà ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti di versare l'IVA dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web. Il regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest'ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore. Inoltre, il regime evita ai soggetti passivi di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo. Il mini sportello unico riprende il regime, che resterà in vigore sino al 2015, per le prestazioni di servizi elettronici fornite a persone che non sono soggetti passivi da prestatori non stabiliti nell'Unione europea.

In concreto, nell'ambito del regime, un soggetto passivo registrato ai fini del mini sportello unico in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette per via elettronica le dichiarazioni IVA trimestrali per il mini sportello unico, in cui fornisce informazioni

dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni IVA trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.

Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (il regime non UE). Senza il mini sportello unico, un prestatore sarebbe tenuto a registrarsi presso ogni Stato membro in cui presta servizi ai propri clienti. Il regime del mini sportello unico è facoltativo per i soggetti passivi.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

La normativa sul mini sportello unico è contenuta in una serie di atti legislativi (si veda l’allegato 1). Per permettere ai soggetti passivi e agli Stati membri di comprendere chiaramente il funzionamento del mini sportello unico, la Commissione ne ha raccolto gli aspetti principali nella presente guida. La guida tratta quattro punti:

- la procedura di registrazione e di cancellazione;
- la procedura di dichiarazione;
- la procedura di pagamento, inclusi i rimborsi;
- disposizioni varie, tra cui la conservazione della documentazione.

Ai fini della presentazione dei suddetti punti, è importante chiarire alcune nozioni di base.

1) La nozione di soggetto passivo nell’ambito del mini sportello unico

Nell’ambito del regime UE, un soggetto passivo è un’impresa (una società, una società di persone o un’impresa individuale) che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell’UE. Il soggetto passivo non può avvalersi del mini sportello unico per i servizi prestati nello Stato membro in cui è stabilito (ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione).

Nell’ambito del regime non UE, un soggetto passivo è un’impresa (una società, una società di persone o un’impresa individuale) che non ha fissato la sede della propria attività economica, né dispone di una stabile organizzazione nell’UE, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini dell’IVA nell’UE.

2) La nozione di Stato membro di identificazione

Lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini del mini sportello unico e in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo.

Nell'ambito del regime UE, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica, ossia dove una società ha la sede sociale o un'impresa individuale la sede della propria attività economica.

Tuttavia, nel caso in cui il soggetto passivo non abbia la sede della sua attività economica nell'UE, lo Stato membro di identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha una stabile organizzazione. Un soggetto passivo che disponga di più stabili organizzazioni può scegliere come Stato membro di identificazione uno degli Stati membri delle sue stabili organizzazioni.

Nell'ambito del regime non UE, il soggetto passivo è libero di scegliere il proprio Stato membro di identificazione.

3) La nozione di Stato membro di consumo

Lo Stato membro di consumo è uno Stato membro in cui il soggetto passivo presta servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Nell'ambito del regime UE, il soggetto passivo non può avere in tale Stato membro né la sede della sua attività economica, né una stabile organizzazione. In base al regime non UE, il soggetto passivo non può essere stabilito in alcun modo in tale Stato membro, né essere tenuto a registrarvisi ai fini dell'IVA.

Nell'ambito del regime non UE lo Stato membro di identificazione può essere anche lo Stato membro di consumo – in altre parole, il soggetto passivo si avvale del mini sportello unico per dichiarare e versare l'IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati a clienti nello Stato membro di identificazione.

È importante osservare che le prestazioni che rientrano nell'ambito del mini sportello unico sono effettuate nello Stato membro di consumo e non in quello di identificazione o di stabilimento. In quanto tali, le norme applicabili nello Stato membro di consumo alle prestazioni nazionali si applicano anche a quelle che rientrano nel mini sportello unico. Tali norme includono quelle relative alla fatturazione, alla liquidità di cassa e alle deduzioni per crediti irrecuperabili.

4) La nozione di stabile organizzazione

Affinché una stabile organizzazione possa essere definita tale, deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di risorse umane e tecniche atti a consentirle di ricevere, utilizzare e fornire i rispettivi servizi. Disporre semplicemente di un numero di identificazione IVA non implica necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione.

5) La nozione di Stato membro di stabilimento

Lo Stato membro di stabilimento è uno Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione. Un soggetto passivo può aver fissato la sede della propria attività economica nello Stato membro di identificazione e avere al

contempo stabili organizzazioni in altri Stati membri. Nelle dichiarazioni IVA per il mini sportello unico devono essere inclusi anche i servizi prestati agli Stati membri di consumo dalle stabili organizzazioni.

Lo Stato membro di stabilimento non può essere lo Stato membro di consumo: le prestazioni di servizi effettuate in tale Stato membro devono essere dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione.

Inoltre, è necessario precisare che la finalità della presente guida è trattare l'applicazione pratica del mini sportello unico. Gli aspetti riguardanti il luogo delle prestazioni e lo status del destinatario saranno oggetto di ulteriori orientamenti, previsti per un prossimo futuro.

Parte 1a - Registrazione

Contesto

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del mini sportello unico è tenuto a registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime UE, tale Stato membro sarà lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell'UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione. Si tratta dell'unico caso previsto dal regime UE in cui un soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione. In tali circostanze, il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l'anno civile della decisione e per i due anni civili successivi.

In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini del mini sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali.

Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell'UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi¹) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxxyyyyyz).

In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.

Informazioni dettagliate

1) Chi può registrarsi per il mini sportello unico?

Possono registrarsi per il mini sportello unico tutti i soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui il soggetto passivo non dispone di alcuna sede e non è registrato né tenuto a registrarsi.

¹ Nel distinguere tra il regime UE e quello non UE, è opportuno tener presente che la direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA non si applica a determinati territori degli Stati membri dell'UE, elencati all'articolo 6 della stessa direttiva.

Il mini sportello unico prevede due regimi:

regime UE – un soggetto passivo può registrarsi per il mini sportello unico se ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE o, in caso contrario, se dispone di una stabile organizzazione nell'UE;

regime non UE – un soggetto passivo non UE può avvalersi del mini sportello unico qualora non abbia fissato la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nell'UE e non sia registrato né tenuto a essere identificato ai fini dell'IVA nell'Unione.

Pertanto, un soggetto passivo non UE, registrato o tenuto a essere registrato ai fini dell'IVA in seno all'UE, ma non stabilitovi, **non può** ricorrere al regime non UE (essendo tenuto a essere identificato ai fini dell'IVA). Inoltre, in una tale situazione, il soggetto passivo non può avvalersi neppure del regime UE (non avendo alcuna sede nell'UE). In questo caso, il soggetto passivo non UE deve registrarsi e dichiarare l'IVA in ogni Stato membro in cui ha clienti cui presta i propri servizi.

- 2) Come si effettua la registrazione per il mini sportello unico nello Stato membro di identificazione?

Per potersi registrare ai fini del mini sportello unico, il soggetto passivo deve fornire allo Stato membro di identificazione una serie di informazioni. Gli Stati membri sono liberi di decidere le modalità specifiche con cui raccogliere tali informazioni, a condizione che il soggetto passivo le trasmetta per via elettronica. Concretamente, gli Stati membri predisporranno un portale Web per la trasmissione delle informazioni.

Le informazioni varieranno a seconda del regime per cui il soggetto passivo effettua la registrazione, ovvero il regime UE oppure il regime non UE. È importante osservare che, per il regime UE, dato che il soggetto passivo è già registrato ai fini dell'IVA nello Stato membro di identificazione per le prestazioni nazionali, tale Stato membro può già disporre di molte delle informazioni necessarie.

Dopo aver ricevuto i dati di registrazione necessari (si veda il seguente punto 3) e averne confermato la validità, lo Stato membro di identificazione li archivia nella propria banca dati e li trasmette agli altri Stati membri. A questo punto, un soggetto passivo che ricorre al regime non UE riceverà dallo Stato membro di identificazione un numero individuale di identificazione IVA.

L'allegato 2 precisa le informazioni relative alla registrazione che verranno trasmesse reciprocamente dagli Stati membri. Com'è possibile notare, alcuni elementi sono comuni a entrambi i regimi, come ad esempio la ragione sociale, la denominazione commerciale dell'impresa e l'indirizzo postale completo. Altri elementi sono invece pertinenti soltanto per il regime UE, come per esempio il numero di identificazione IVA delle stabili organizzazioni site al di fuori dello Stato membro di identificazione, mentre altri sono rilevanti solo per il regime non UE, come il numero di codice fiscale nazionale e una dichiarazione che attesti che il soggetto passivo non è registrato ai fini dell'IVA nell'Unione europea.

- 3) Lo Stato membro di identificazione verifica i dati di registrazione?

Lo Stato membro di identificazione effettuerà determinate verifiche delle informazioni fornite per la registrazione, al fine di garantire che il soggetto passivo soddisfi le condizioni necessarie per avvalersi del regime. Lo Stato membro di identificazione controllerà quanto meno che il soggetto passivo non sia già registrato ai fini del mini sportello unico in un altro Stato membro oppure se è ancora sottoposto a un periodo di quarantena (si veda la sezione sulla cancellazione).

In base all'esito di tali verifiche, lo Stato membro di identificazione può rifiutare la registrazione per il mini sportello unico. Il soggetto passivo ha la possibilità di ricorrere ai procedimenti nazionali del caso per opporsi a tale decisione.

4) Al soggetto passivo verrà assegnato un numero individuale di identificazione IVA?

Nell'ambito del regime UE, il numero individuale di registrazione IVA è identico a quello già assegnato al soggetto passivo dallo Stato membro di identificazione per le prestazioni di servizi nazionali. Senza questo numero, un soggetto passivo non può registrarsi al regime UE.

Nell'ambito del regime non UE, lo Stato membro di identificazione assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxxxyyyz).

5) Quando diverrà effettiva la registrazione?

In condizioni normali, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, se comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 15 febbraio 2016, un soggetto passivo potrà avvalersi del mini sportello unico per le prestazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2016.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell'ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Questo termine si applica anche per le eventuali modifiche apportate ai dati di registrazione, laddove il soggetto passivo abbia già comunicato allo Stato membro di identificazione l'intenzione di avviare dette attività dall'inizio del trimestre successivo, ma cominci a effettuarle prima del previsto. Qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l'IVA nello Stato membro del destinatario.

Per fare un esempio, il suddetto soggetto passivo fornisce la prima prestazione a una persona che non è un soggetto passivo il 1° marzo. Se lo Stato membro di identificazione ne viene informato entro il 10 aprile, il soggetto passivo avrà aderito al regime speciale dal 1° marzo e tutte le successive prestazioni avverranno nell'ambito di tale regime speciale. Ciò vale sia per il regime UE che per il regime non UE.

L'allegato 2 evidenzia la presenza di tre numeri di casella riguardanti la data di iscrizione, che è inclusa nelle informazioni relative alla registrazione che lo Stato membro di identificazione trasmetterà agli altri Stati membri:

- casella 17: data di inizio dell'applicazione del regime,
ossia la data in cui il soggetto passivo ha iniziato ad avvalersi del regime;
- casella 18: data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo,
ossia la data in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di voler ricorrere al regime e invia le informazioni necessarie. In pratica, si tratta della data in cui il soggetto passivo indica sul portale Web tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione;
- casella 19: data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione,
ossia la data in cui lo Stato membro di identificazione, dopo aver verificato la validità delle informazioni fornite dal soggetto passivo, decide di registrare il soggetto stesso ai fini del mini sportello unico.

Lo Stato membro di identificazione confermerà al soggetto passivo la data della decisione di iscrizione per via elettronica (eventualmente attraverso il portale Web del mini sportello unico).

6) Cosa accade se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione in altri Stati membri?

Qualora un soggetto passivo che si avvale del regime UE disponga di stabili organizzazioni al di fuori dello Stato membro di identificazione, dovrà includere nelle informazioni per il mini sportello unico il numero di identificazione IVA o quello di registrazione fiscale, la ragione sociale e l'indirizzo di ogni stabile organizzazione in altri Stati membri. Ciò è necessario indipendentemente dal fatto che la stabile organizzazione presti o meno servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici. I requisiti relativi a tali informazioni vanno indicati nelle caselle 13.1 e 14.1 dell'allegato 2.

Inoltre, nell'ambito del regime UE, un soggetto passivo che sia registrato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro, senza però esservi stabilito (ad esempio se tenuto a registrarsi per la vendita a distanza di beni), dovrà includere nei dati di registrazione per il mini sportello unico il numero di identificazione IVA (casella 15.1 dell'allegato 2).

Un soggetto passivo che sia stabilito nell'UE o tenuto a esservi registrato ai fini dell'IVA non potrà avvalersi del regime non UE.

7) Un soggetto passivo può modificare le informazioni relative alla registrazione?

Il soggetto passivo è giuridicamente tenuto a comunicare allo Stato membro di identificazione le eventuali modifiche alle informazioni relative alla registrazione non oltre il 10° giorno del mese successivo alla modifica.

Le modifiche possono riguardare alcuni elementi delle informazioni relative alla registrazione, quali ad esempio gli indirizzi, gli indirizzi e-mail, i recapiti, l'elenco di stabili organizzazioni, l'elenco dei numeri individuali di identificazione IVA negli altri Stati membri, ecc. Non può però essere modificato il numero individuale di identificazione IVA. Gli Stati membri definiranno con esattezza come e quali modifiche possono essere apportate ai dati di registrazione.

8) Quale seguito viene dato a tali modifiche?

Le informazioni relative alla registrazione, ivi comprese le eventuali modifiche apportatevi, vengono conservate in una banca dati dello Stato di identificazione. Su richiesta, ogni Stato membro potrà accedere a tali informazioni.

9) Quale trattamento è riservato all'IVA di gruppo?

Se da un lato è vero che gli Stati membri applicano norme differenti in materia di IVA di gruppo a livello nazionale, dall'altro, date le caratteristiche peculiari del mini sportello unico, per praticità un gruppo IVA dovrà essere trattato nel seguente modo:

- un gruppo IVA può avvalersi del mini sportello unico, ma al momento della registrazione deve indicare di essere un gruppo IVA utilizzando la casella 20 delle informazioni relative alla registrazione;
- un gruppo IVA è registrato con lo stesso numero di identificazione IVA con cui è registrato per le prestazioni nazionali; se a livello nazionale sono stati assegnati diversi numeri ai membri del gruppo, sarebbe opportuno assegnarne al gruppo IVA uno unico da utilizzare per la registrazione al mini sportello unico²;
- se un membro del gruppo IVA dispone o disporrà di una stabile organizzazione in un altro Stato membro, il rapporto con la stabile organizzazione viene interrotto ai fini della registrazione al mini sportello unico e le prestazioni della stabile organizzazione non possono essere dichiarate nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico del gruppo IVA;
- analogamente, le prestazioni del gruppo IVA effettuate nello Stato membro della stabile organizzazione devono essere dichiarate nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico e non nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione;

² Può essere sia un nuovo numero sia un numero esistente già assegnato a un membro del gruppo.

- il gruppo IVA non può pertanto includere nella registrazione al mini sportello unico nessuna stabile organizzazione in altri Stati membri.

La Commissione è a conoscenza dei casi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito ai gruppi IVA e la presente guida potrà pertanto essere riveduta alla luce della decisione della Corte.

10) Registrazione anteriore al 1° gennaio 2015

Per evitare che un elevato numero di soggetti passivi si registri per il mini sportello unico il 1° gennaio 2015, gli Stati membri metteranno a disposizione dei soggetti passivi le procedure di registrazione sin dal 1° ottobre 2014. Qualora un soggetto passivo si registri per la procedura nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014, la registrazione sarà effettiva a partire dal 1° gennaio 2015.

11) Soggetti passivi non UE che già si avvalgono del regime per l'IVA sui servizi prestati tramite mezzi elettronici (Voes)

Nell'ambito del regime non UE, i soggetti passivi già registrati nel sistema VoeS manterranno il numero individuale di identificazione IVA di cui sono in possesso.

12) Cambiamento volontario dello Stato membro di identificazione laddove non vi sia un trasferimento della/e sede/i dell'attività economica

Un soggetto passivo che si avvale del regime UE può cambiare il proprio Stato membro di identificazione e sceglierne uno in cui dispone di una stabile organizzazione, a condizione che non abbia fissato la sede della propria attività economica nell'UE. In questo caso, il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa nell'anno civile interessato e nei due anni civili successivi (si veda l'articolo 369 *bis*, paragrafo 2, della direttiva sull'IVA).

Un soggetto passivo che utilizza il regime non UE può cambiare il proprio Stato membro di identificazione in qualunque momento, senza dover rispettare un relativo periodo vincolato.

In ogni caso, la cancellazione volontaria è seguita da una registrazione. Di conseguenza, il soggetto passivo deve cancellarsi dal precedente Stato membro di identificazione e seguire la procedura di registrazione nel nuovo Stato membro di identificazione, conformemente alle normali regole.

Parte 1b – Cancellazione/esclusione

Contesto

Un soggetto passivo può abbandonare volontariamente uno dei regimi (cancellazione) o esserne escluso dallo Stato membro di identificazione. In base alle motivazioni per la cancellazione o l'esclusione, il soggetto passivo può essere escluso da un regime specifico (regime UE o regime non UE) o da entrambi per un determinato periodo, detto di "quarantena".

Informazioni dettagliate

Cancellazione

1) Come può un soggetto passivo cancellarsi dal mini sportello unico?

Per potersi cancellare dal regime, il soggetto passivo deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime. Pertanto, un soggetto passivo che intenda abbandonare il regime, ad esempio, a partire dal 1° luglio, dovrà comunicarlo allo Stato membro di identificazione prima del 15 giugno.

Per la comunicazione dell'intenzione di abbandonare il regime, gli Stati membri attueranno le relative procedure nazionali; tuttavia, la notifica dovrà necessariamente essere effettuata per via elettronica.

Quando il soggetto passivo cessa di avvalersi del regime, dovrà assolvere presso gli Stati membri di consumo gli obblighi derivanti dalle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici la cui IVA è esigibile dopo la cessazione.

È importante osservare che, in questo caso, il soggetto passivo non può utilizzare in nessun Stato membro il regime da cui si è cancellato per due trimestri dell'anno civile.

2) Cosa succede se un soggetto passivo trasferisce la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dallo Stato membro di identificazione a un altro Stato membro?

Un soggetto passivo che trasferisca la sede della sua attività economica da uno Stato membro a un altro o cessi di essere stabilito nello Stato membro di identificazione, ma intenda continuare a utilizzare il regime di uno Stato membro in cui dispone di un'altra stabile organizzazione, dovrà abbandonare il regime in uno Stato membro e registrarsi presso un altro Stato membro.

In tal caso, la data di cancellazione/registrazione sarà quella del cambiamento (ossia, quando viene cessata l'attività nello Stato membro di identificazione) e non viene

applicato alcun periodo di quarantena. Tuttavia, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il cambiamento a entrambi gli Stati (lo Stato membro di identificazione precedente e quello nuovo) non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

Ad esempio, un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito si registra al mini sportello unico nel Regno Unito dal 1° gennaio 2015. In seguito a una ristrutturazione, la sede dell'attività economica è trasferita in Francia il 21 marzo 2017. Per continuare a utilizzare il mini sportello unico, il soggetto passivo dovrà annullare la propria registrazione al mini sportello unico nel Regno Unito e provvedere a registrarsi per il mini sportello unico in Francia. La data di cancellazione nel Regno Unito e di registrazione in Francia è il 21 marzo 2017³. Il soggetto passivo deve informare entrambi gli Stati membri del cambiamento entro il 10 aprile 2017.

La mancata comunicazione a entrambi gli Stati membri entro tale termine comporterà per il soggetto passivo l'iscrizione e il versamento dell'IVA in ogni Stato membro dei destinatari dei servizi prestati dal 21 marzo 2017 e l'applicazione di un periodo di quarantena in base alle normali regole.

La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto passivo passi dal regime UE al regime non UE (o viceversa).

Esclusione

Un soggetto passivo è escluso dal regime per le seguenti ragioni:

- non fornisce più servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;
- si presume che le attività del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate:
 - il soggetto non ha prestato alcun servizio nell'ambito del regime speciale per 8 trimestri civili consecutivi;
- non soddisfa più le condizioni necessarie per potersi avvalere del regime (ad esempio, un soggetto passivo che utilizzi il regime non UE è tenuto successivamente a registrarsi in uno Stato membro);
- continua a non osservare le norme relative al regime – il che si verifica in almeno uno dei seguenti casi:
 - sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per la trasmissione della dichiarazione relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA per ciascuno di detti trimestri civili non è stata presentata entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;
 - sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e l'intero importo non è stato versato entro dieci giorni dal ricevimento di ciascun sollecito, a meno che l'importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a 100 euro;
 - il soggetto passivo non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione o di consumo la documentazione, per via elettronica, entro un mese da un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione.

³ I servizi prestati il 21 marzo 2017 sono da includere nella dichiarazione francese per il mini sportello unico.

Benché qualunque Stato membro possa richiedere che lo Stato membro di identificazione escluda il soggetto passivo, solo quest'ultimo può prendere una decisione in merito. Un soggetto passivo può opporsi alla decisione di esclusione conformemente ai procedimenti nazionali applicabili nello Stato membro di identificazione.

Periodo di quarantena

Il periodo di quarantena è il periodo in cui il soggetto passivo è escluso da uno o da entrambi i regimi del mini sportello unico. Un periodo di quarantena è applicabile soltanto nei casi seguenti:

- a. il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione di aver cessato di offrire servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici – è previsto un periodo di quarantena di due trimestri civili dalla data di cessazione delle attività. Il periodo di quarantena si applica solo al regime in cui operava il soggetto passivo;
- b. il soggetto passivo abbandona volontariamente il regime – è previsto un periodo di quarantena di due trimestri civili dalla data di cessazione. Il periodo di quarantena si applica solo al regime in cui operava il soggetto passivo;
- c. il soggetto passivo continua a non osservare le norme del regime speciale – è previsto un periodo di quarantena di 8 trimestri civili dalla data di cessazione. Questo periodo di quarantena si applica a entrambi i regimi;
- d. il soggetto passivo è escluso perché non soddisfa più le condizioni necessarie per l'applicazione del regime speciale – non viene applicato alcun periodo di quarantena;
- e. si presume che il soggetto passivo abbia cessato di svolgere le attività rientranti in un regime speciale, non avendo effettuato prestazioni nell'ambito di quel regime per 8 trimestri civili consecutivi – non viene applicato alcun periodo di quarantena.

Data in cui diventa effettiva l'esclusione

Se il soggetto passivo decide di abbandonare volontariamente il regime, la cessazione diventerà effettiva il primo giorno del trimestre civile successivo.

Se il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione di aver cessato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici oppure continua a non rispettare le norme relative al regime speciale, l'esclusione diventerà effettiva il primo giorno del trimestre successivo alla data in cui viene inviata per via elettronica al soggetto passivo la decisione sull'esclusione. Tuttavia, qualora sia dovuta a un cambiamento di luogo del soggetto passivo o della stabile organizzazione, l'esclusione avrà effetto dalla data del cambiamento, a condizione che il soggetto passivo abbia trasmesso le informazioni al riguardo non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

Parte 2 – Dichiarazioni IVA per il mini sportello unico

Contesto

Un soggetto passivo che si avvalga di uno dei regimi speciali è tenuto a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA per il mini sportello unico per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che abbia prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici (se non sono stati forniti servizi nell'UE nel trimestre in questione, il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero). La dichiarazione IVA per il mini sportello unico (e il relativo pagamento) deve essere trasmessa entro 20 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione.

Nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico vengono specificati i servizi prestati ai destinatari in ognuno degli Stati membri di consumo dal soggetto passivo che utilizza il regime e, per il regime UE, da ogni stabile organizzazione.

Lo Stato membro di identificazione suddivide le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico per Stato membro di consumo e trasmette le informazioni ai diversi Stati membri di consumo e di stabilimento.

Lo Stato membro di identificazione attribuisce a ogni dichiarazione IVA per il mini sportello unico un numero di riferimento unico e lo comunica al soggetto passivo. È un dato importante, visto che il soggetto passivo deve fare riferimento a tale numero nell'effettuare il relativo pagamento.

Informazioni dettagliate

1) Quali sono le prestazioni incluse nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Le informazioni da includere nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico riguardano le prestazioni effettuate nell'ambito del regime del mini sportello unico, ossia le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici fornite a persone che non sono soggetti passivi. Per il regime non UE, si tratta di tutte le prestazioni effettuate nell'UE nell'ambito del regime stesso (ivi comprese le prestazioni nello Stato membro di identificazione).

Per il regime UE, si tratta invece di tutte le prestazioni fornite in uno Stato di consumo dalla sede dell'attività economica o dalle stabili organizzazioni.

È importante notare che, qualora un soggetto passivo abbia una sede in uno Stato membro, tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati da tale soggetto passivo a privati in quello Stato membro vengono dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali di tale sede e non nell'ambito del mini sportello unico. Ciò vale sia per le prestazioni effettuate dalle sedi del soggetto passivo al di fuori dello Stato membro sia al suo interno. Non si applica invece agli Stati membri in cui il soggetto passivo è registrato ai fini dell'IVA, ma non ha una stabile organizzazione.

Il seguente esempio illustra un caso analogo:

- il soggetto passivo A ha la sede sociale nel Regno Unito e stabili organizzazioni in Francia e in Belgio;
- la sede sociale presta servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania;
- la stabile organizzazione in Belgio fornisce servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania;
- il soggetto passivo A dichiara le prestazioni effettuate in Germania tramite la dichiarazione IVA per il mini sportello unico nel Regno Unito, ma deve dichiarare altresì quelle fornite in Francia nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione francese.

2) Quando deve essere presentata la dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Il soggetto passivo è tenuto a trasmettere la dichiarazione IVA per il mini sportello unico allo Stato membro di identificazione, per via elettronica, entro 20 giorni dalla fine del periodo d'imposta.

Un periodo d'imposta corrisponde a un trimestre civile. Il primo periodo di dichiarazione va quindi dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno, il terzo dal 1° luglio al 30 settembre e il quarto dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Di conseguenza, le date per la presentazione delle dichiarazioni sono rispettivamente, per ogni periodo, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo.

Il soggetto passivo non può trasmettere la dichiarazione IVA per il mini sportello unico prima della fine del periodo d'imposta.

3) Cosa succede se la dichiarazione IVA per il mini sportello unico non viene trasmessa in tempo?

Se il soggetto passivo non trasmette la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del periodo d'imposta, lo Stato membro di identificazione emette un sollecito, per via elettronica, riguardo all'obbligo del soggetto passivo di presentare la dichiarazione ed effettuare il pagamento.

I successivi solleciti saranno emessi dagli Stati membri di consumo. Indipendentemente dalle spiegazioni fornite al punto 17, la dichiarazione deve sempre essere trasmessa per via elettronica allo Stato membro di identificazione. Eventuali sanzioni e oneri dovuti al ritardo nella presentazione delle dichiarazioni sono di competenza dello Stato membro di consumo, conformemente alle norme e procedure nazionali in materia.

È opportuno tenere presente che nel caso in cui il soggetto passivo riceva un sollecito per tre trimestri civili consecutivi e non presenti la dichiarazione nei 10 giorni successivi all'emissione di ogni sollecito, si ritiene sussista un'inosservanza

persistente delle norme del regime da parte del soggetto passivo, che ne comporta l'esclusione.

4) Cos'è incluso specificatamente nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione n. 815/2012 della Commissione sono fornite informazioni dettagliate al riguardo (qui riportate nell'allegato 3). In sostanza, per ogni Stato membro di consumo, il soggetto passivo è tenuto a precisare le prestazioni totali cui si applica l'aliquota normale e quella ridotta⁴, nonché l'aliquota IVA normale e ridotta (le aliquote IVA per ogni Stato membro saranno pubblicate dalla Commissione).

- La parte 1 della dichiarazione IVA per il mini sportello unico contiene informazioni di ordine generale. Il numero di riferimento unico è un numero assegnato dallo Stato membro di identificazione a quella determinata dichiarazione IVA.
- La parte 2 della dichiarazione IVA per il mini sportello unico contiene informazioni specifiche a ogni Stato membro di consumo.
 - La parte 2a riguarda le informazioni concernenti gli Stati membri di identificazione. Per il regime UE, tali informazioni si riferiscono ai servizi prestati nello Stato membro di consumo dalla sede sita nello Stato membro di identificazione. Per il regime non UE, riguardano invece tutte le prestazioni di servizi effettuate in quello Stato membro di consumo.
 - La parte 2b concerne soltanto il regime UE e si riferisce alle prestazioni effettuate nello stesso Stato membro di consumo da soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro di identificazione (ossia con stabili organizzazioni in altri Stati membri).
 - La parte 2c raggruppa il totale delle prestazioni effettuate da tutte le sedi in quello Stato membro di consumo e riguarda anche in questo caso solo il regime UE.

Ad esempio, se un soggetto passivo presta servizi in tre Stati membri di consumo, sarà tenuto a completare la parte 2 della dichiarazione IVA per il mini sportello unico tre volte, una per ogni Stato membro di consumo.

5) Cosa non è incluso nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Un soggetto passivo che non abbia prestato alcun servizio nell'ambito del mini sportello unico in un determinato Stato membro di consumo nel periodo d'imposta non è tenuto a includere detto Stato nella dichiarazione per il mini sportello unico,

⁴ In alcuni casi, in una dichiarazione IVA possono essere richieste più di due aliquote IVA. Si tratta, ad esempio, del caso in cui uno Stato membro abbia modificato la rispettiva aliquota IVA nel corso del periodo di dichiarazione.

indipendentemente dal fatto che abbia effettuato o meno prestazioni in quello Stato membro di consumo in precedenza.

Ad esempio, un soggetto passivo stabilito in Germania presta nel primo trimestre servizi in Italia e nel Regno Unito. In questo caso completa la parte 2 della dichiarazione due volte, una per le prestazioni effettuate in Italia, l'altra per quelle nel Regno Unito. Nel trimestre successivo, lo stesso soggetto presta servizi solo in Italia. In questo caso, il soggetto passivo è tenuto a completare la parte 2 della dichiarazione soltanto una volta, per i servizi prestati in Italia. Non è necessario completare la parte 2 della dichiarazione e specificare l'assenza di prestazioni nel Regno Unito.

Inoltre, le prestazioni esenti in uno Stato membro di consumo, tra cui ad esempio certi giochi di azzardo elettronici o forme di insegnamento elettronico, possono essere escluse dalla dichiarazione per il mini sportello unico.

6) Cos'è il numero di riferimento unico?

Dopo aver trasmesso la dichiarazione per il mini sportello unico, il soggetto passivo sarà informato del numero di riferimento unico della dichiarazione. Si tratta del numero che il soggetto passivo è tenuto a utilizzare nell'effettuare il rispettivo pagamento ed è composto dal codice paese dello Stato membro di identificazione, dal numero individuale di identificazione IVA del soggetto passivo e dal periodo d'imposta.

7) Un soggetto passivo può compensare l'IVA sulle spese relative all'attività economica sostenute nello Stato membro di consumo nella propria dichiarazione per il mini sportello unico?

No. L'IVA per le spese sostenute nello Stato membro di consumo non può essere compensata con le prestazioni dichiarate nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico. Il rimborso di tali spese dovrà essere richiesto ricorrendo al sistema elettronico di rimborso dell'IVA (a norma della direttiva 2008/9/CE del Consiglio), per il regime UE, e alla 13° direttiva in materia di IVA (direttiva 86/560/CEE del Consiglio), per il regime non UE, oppure attraverso la dichiarazione IVA nazionale, qualora il soggetto passivo sia registrato (ma non stabilito) nello Stato membro di consumo.

8) Cosa succede se in un determinato trimestre non si prestano servizi in nessuno Stato membro di consumo?

Un soggetto passivo che non effettui alcun tipo di prestazione nell'UE nell'ambito del mini sportello unico è tenuto a trasmettere una dichiarazione a saldo zero.

Una dichiarazione a saldo zero implica, in concreto, che, per il regime UE, il soggetto passivo deve completare nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico (si veda l'allegato 3) le caselle 1 (numero individuale di identificazione IVA), 2 (periodo IVA) e 21 (importo totale dell'IVA esigibile per tutte le stabili organizzazioni = zero), mentre per il regime non UE è tenuto a completare le caselle 1, 2 e 11 (importo totale dell'IVA esigibile = zero).

9) Un soggetto passivo può rettificare una dichiarazione?

Qualsiasi rettifica deve essere effettuata correggendo la dichiarazione iniziale e non con una modifica in una dichiarazione successiva.

Lo Stato membro di identificazione lascerà al soggetto passivo la possibilità di rettificare, per via elettronica, le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico per tre anni dopo il termine fissato per la trasmissione della dichiarazione iniziale⁵. Lo Stato membro di identificazione invierà quindi la rettifica agli Stati membri di consumo interessati. Eventuali pagamenti aggiuntivi dovuti agli Stati membri di consumo dovranno essere versati dal soggetto passivo allo Stato membro di identificazione affinché vengano distribuiti. Se la modifica comporta un rimborso da parte degli Stati membri di consumo, saranno questi ultimi a versarlo direttamente al soggetto passivo.

Lo Stato membro di consumo può però accettare, conformemente alle norme nazionali, eventuali rettifiche anche dopo il termine dei tre anni. In tal caso, il soggetto passivo è tenuto a contattare direttamente lo Stato membro di consumo e le rettifiche non rientrano nel regime del mini sportello unico.

10) Cosa accade se in un trimestre successivo viene emessa una nota di credito?

La nota di credito dovrebbe essere oggetto di una rettifica della dichiarazione IVA per il mini sportello unico relativa al periodo di dichiarazione della prestazione.

11) Un soggetto passivo può presentare una dichiarazione con saldo negativo?

No. Qualora venga emessa una nota di credito o in caso di mancato pagamento totale o parziale (tenendo presente le norme dello Stato membro di consumo relative alle deduzioni per crediti irrecuperabili), è necessario rettificare la dichiarazione IVA per il mini sportello unico in cui è stata dichiarata la prestazione originale.

12) Chi può accedere alle informazioni relative alla dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Lo Stato membro di identificazione conserva le informazioni relative alla dichiarazione per il mini sportello unico nella propria banca dati, la quale è accessibile alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

13) Quale valuta deve essere utilizzata per la dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Le dichiarazioni per il mini sportello unico dovrebbero essere compilate in euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato la moneta possano richiedere che le dichiarazioni vengano redatte utilizzando la loro valuta nazionale. Tuttavia, nel trasmettere le informazioni relative alla dichiarazione agli altri Stati membri, dovranno convertire l'importo in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea nell'ultimo giorno del periodo di dichiarazione.

⁵ Ciò vale anche quando il soggetto passivo abbia nel frattempo abbandonato il regime.

14) Le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico possono essere salvate anche se ancora incomplete?

Sì. I portali Web degli Stati membri consentiranno al soggetto passivo di salvare la dichiarazione IVA per il mini sportello unico e completarla in un secondo momento.

15) È possibile trasmettere la documentazione per via elettronica?

Sì, i portali Web degli Stati membri permetteranno di caricare i dati relativi alla dichiarazione IVA per il mini sportello unico con una trasmissione elettronica della documentazione.

16) Gli agenti possono presentare dichiarazioni IVA per il mini sportello unico?

Gli agenti potranno presentare le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico per conto dei loro clienti, conformemente alle norme e alle procedure vigenti nello Stato membro di identificazione.

17) Cosa succede in caso di mancata trasmissione della dichiarazione IVA per il mini sportello unico?

Se, nonostante l'invio di solleciti da parte degli Stati membri, non viene trasmessa alcuna dichiarazione IVA per il mini sportello unico, il soggetto passivo ha la possibilità di presentare la dichiarazione allo Stato membro di identificazione nei tre anni successivi al termine fissato inizialmente. Qualora il soggetto passivo presenti la dichiarazione dopo tale termine, dovrà trasmetterla direttamente agli Stati membri di consumo interessati.

Parte 3: Pagamenti

Contesto

Il soggetto passivo versa l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, pagando un unico importo per tutte le dichiarazioni (ossia, per ogni Stato membro di consumo). Successivamente, lo Stato di identificazione distribuisce gli importi ai diversi Stati membri di consumo. A norma del regime UE, lo Stato membro di identificazione trattiene una percentuale di tale importo sino al 31 dicembre 2018 (periodo di trattenuta).

Informazioni dettagliate

- 1) Come viene effettuato il pagamento allo Stato di identificazione da parte di un soggetto passivo?

Lo Stato membro di identificazione definirà le modalità con cui i soggetti passivi sono tenuti a eseguire il pagamento. Quest'ultimo deve includere un riferimento alla dichiarazione IVA per il mini sportello unico (ossia, il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione).

- 2) Quando deve essere versata l'IVA esigibile dal soggetto passivo?

Il pagamento deve essere effettuato nel momento in cui viene presentata la dichiarazione IVA per il mini sportello unico, utilizzando il numero di riferimento unico assegnato alla dichiarazione. Tuttavia, se non eseguito al momento della presentazione della dichiarazione, il pagamento dovrà avvenire al più tardi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Ad esempio, se un soggetto passivo trasmette la dichiarazione IVA per il mini sportello unico il 10° giorno del mese successivo alla fine del periodo d'imposta, ha tempo sino al 20° giorno del mese per effettuare il pagamento.

Il soggetto passivo dovrebbe sapere che un pagamento è considerato effettuato al momento dell'accreditamento sul conto bancario dello Stato membro di identificazione. Inoltre, lo Stato membro di identificazione non può proporre piani né meccanismi analoghi di pagamento differito per i pagamenti relativi al mini sportello unico.

- 3) Cosa succede se il pagamento non viene eseguito?

Se un soggetto passivo non effettua un pagamento o non versa l'intero importo dovuto, lo Stato membro di identificazione invia per via elettronica un sollecito il 10° giorno successivo al termine fissato per il pagamento.

È opportuno tenere presente che qualora il soggetto passivo riceva un sollecito dallo Stato membro di identificazione per tre trimestri consecutivi e non versi l'intero importo dovuto ai fini dell'IVA entro 10 giorni dall'emissione di ciascun sollecito, si ritiene sussista un'inosservanza persistente delle norme del regime, che comporterà

l'esclusione del soggetto passivo, a meno che gli importi insoluti siano inferiori a 100 euro per ogni trimestre.

4) Cosa succede se il soggetto passivo continua a non versare l'IVA?

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo. Qualora lo Stato membro di consumo invii un sollecito, il soggetto passivo non può più versare l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, ma deve pagarla direttamente allo Stato membro di consumo. Nel caso in cui il soggetto passivo versi comunque l'importo allo Stato membro di identificazione, la somma non sarà inviata da questo Stato membro a quello di consumo, ma resa al soggetto passivo.

Eventuali sanzioni e oneri dovuti al ritardo del pagamento non rientrano nell'ambito del sistema del mini sportello unico e sono di responsabilità dello Stato membro di consumo, conformemente alle rispettive norme e procedure in materia.

5) Cosa succede se viene versato un importo in eccesso per l'IVA?

I casi di pagamento in eccesso possono essere due, nello specifico:

- quando uno Stato membro di identificazione riceve un pagamento, l'importo viene confrontato con la dichiarazione IVA. Se detto Stato membro rileva che l'importo versato dal soggetto passivo è superiore a quello indicato nella dichiarazione IVA, rimborsa l'importo pagato in eccesso al soggetto passivo, in base alla legislazione e alle procedure nazionali;
- qualora il soggetto passivo riscontri un errore nella dichiarazione IVA ed effettui una rettifica da cui risulta un pagamento in eccesso, lo Stato membro di identificazione rimborsa l'importo pagato in eccesso, a condizione che la rettifica sia stata apportata prima che lo Stato membro di identificazione abbia distribuito gli importi agli Stati membri di consumo. Se la rettifica è apportata dopo il trasferimento degli importi agli Stati membri di consumo da parte dello Stato membri di identificazione, è lo Stato membro di consumo a dover rimborsare il pagamento versato in eccesso direttamente al soggetto passivo, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali (a condizione che detto Stato membro approvi la rettifica). Inoltre, sino al 31 dicembre 2018, lo Stato membro di identificazione dovrà restituire direttamente al soggetto passivo la somma trattenuta del pagamento in eccesso, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, quando lo Stato membro di consumo avrà approvato⁶ la modifica.

Sebbene spetti alle amministrazioni nazionali decidere, la Commissione raccomanda di rimborsare al soggetto passivo le somme versate in eccesso entro 30 giorni dall'approvazione della rettifica da parte dell'amministrazione fiscale. Qualora la legislazione nazionale lo consenta, il rimborso può anche essere compensato con altri crediti vantati dallo Stato membro di consumo interessato.

⁶ Lo Stato membro di consumo informerà lo Stato membro di identificazione del rimborso effettuato.

- 6) Cosa succede se il soggetto passivo rettifica la dichiarazione IVA per il mini sportello unico dimostrando di aver pagato uno Stato membro in eccesso e un altro Stato membro in difetto dello stesso ammontare?

Una volta approvata la rettifica, lo Stato membro che ha ricevuto il pagamento in eccesso è tenuto a rimborsare direttamente il soggetto passivo in base alle informazioni fornite nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico rettificata. Il soggetto passivo è tenuto a versare l'IVA dovuta allo Stato membro che ha ricevuto il pagamento in difetto attraverso il mini sportello unico nel momento in cui viene apportata la rettifica. Qualora uno Stato membro di identificazione riceva un importo per una dichiarazione IVA in seguito risultata errata (ad esempio, per una rettifica ricevuta dal soggetto passivo) e non abbia ancora trasferito tale importo allo/agli Stato/i membri di consumo, dovrà rimborsare l'importo versato in eccesso direttamente al soggetto passivo interessato.

- 7) Corrispondenza tra pagamento e la dichiarazione IVA per il mini sportello unico grazie al numero di riferimento unico

A ogni dichiarazione IVA per il mini sportello unico è assegnato un numero di riferimento unico, che è essenziale utilizzare per effettuare il pagamento. Qualora il soggetto passivo effettui un pagamento senza fare riferimento a tale numero oppure se lo stesso non corrisponde a nessuna dichiarazione IVA insoluta per il mini sportello unico, lo Stato membro di identificazione può inizialmente adottare le misure necessarie per chiarire la questione. Se così non fosse, o se la questione dovesse rimanere irrisolta, il pagamento viene restituito al soggetto passivo, che dovrà ritrasmetterlo nei tempi debiti perché non sia considerato in ritardo.

- 8) Cosa succede durante il periodo di trattenuta?

Per i periodi di dichiarazione IVA nell'ambito del mini sportello unico dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, lo Stato membro di identificazione trattiene il 30% dei pagamenti dell'IVA da trasferire agli Stati membri di consumo nell'ambito del regime UE. Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la percentuale passerà al 15%, prima di scendere allo 0% dal 1° gennaio 2019.

Tale quota è trattenuta soltanto nei pagamenti tra gli Stati membri e non incide sull'importo dell'IVA che il soggetto passivo è tenuto a versare. Il soggetto passivo dovrebbe tuttavia essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui abbia diritto a un rimborso in seguito a una rettifica, durante il periodo di trattenuta potrebbe ricevere un rimborso sia dagli Stati membri di consumo che da quello di identificazione.

Parte 4: Disposizioni varie

Documentazione

- 1) Quale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo?

La documentazione che il soggetto passivo è tenuto a conservare è precisata nel regolamento n. 967/2012 del Consiglio (articolo 63 *quater*). Tale documentazione deve contenere informazioni generali quali lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato, il tipo e la data della prestazione e l'IVA esigibile, ma anche informazioni più specifiche, come dettagli di eventuali acconti ricevuti o informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il domicilio o la residenza abituale.

- 2) Per quanto tempo deve essere conservata?

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui o meno ad avvalersi del regime.

- 3) In che modo il soggetto passivo mette a disposizione delle autorità fiscali detta documentazione?

Su richiesta, la documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo. Lo Stato membro darà informazioni su come farlo in concreto al momento della richiesta della documentazione.

È opportuno tenere presente che nel caso in cui la documentazione non venga messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è considerato un'inosservanza persistente delle norme relative al regime, comportante l'esclusione dal regime stesso.

Fatturazione

In materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo. I soggetti passivi dovranno pertanto garantire di conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari. Anche le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione saranno disponibili sul sito internet della Commissione.

Deduzioni per crediti irre recuperabili

- 1) Cosa succede se in uno Stato membro di consumo sono previste deduzioni per crediti irre recuperabili? Come ne viene tenuto conto nell'ambito del mini sportello unico?

Quando il cliente non paga il soggetto passivo, quest'ultimo può beneficiare di una deduzione per crediti irrecuperabili. In questi casi, la base imponibile dovrebbe essere ridotta di conseguenza. Nell'ambito del mini sportello unico, il soggetto passivo dovrebbe correggere la base imponibile nella dichiarazione iniziale per il mini sportello unico, come avviene per ogni altra rettifica. Lo Stato membro di consumo ha la facoltà di verificare la correzione per garantirne la conformità con le rispettive norme nazionali.

Allegato 1 - Legislazione

- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio);
- regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione);
- regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;
- Inoltre, il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) ha adottato le specifiche funzionali e tecniche.

Allegato 2 - Dati di registrazione

Colonna A	Colonna B		Colonna C
Numero della casella	Regime non UE		Regime UE
1	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE ⁷		Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 369 <i>quinquies</i> della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese
2	Numero di codice fiscale nazionale, se esiste		
3	Ragione sociale		Ragione sociale
4	Denominazione(i) commerciale(i) dell'impresa se diversa dalla ragione sociale		Denominazione(i) commerciale(i) dell'impresa se diversa dalla ragione sociale
5	Indirizzo postale completo ⁸		Indirizzo postale completo ⁹
6	Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo		Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo, se al di fuori dell'Unione
7	Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo		Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo
8	Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)		Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)
9	Nome del contatto		Nome del contatto
10	Numero di telefono		Numero di telefono

⁷ Rispettare il formato: EUxxxxxyyyz nel quale: xxx è il codice ISO a 3 cifre dello Stato membro di identificazione; yyyz è il numero a 5 cifre assegnato dallo Stato membro di identificazione e z è una cifra di controllo.

⁸ Codice postale da indicare se esistente.

⁹ Codice postale da indicare se esistente.

11	Numero IBAN o OBAN		Numero IBAN
12	Numero BIC		Numero BIC
13.1			Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni ¹⁰ in uno Stato membro diverso da quello di identificazione
14.1			Indirizzo(i) postale(i) complete(i) e ragione(i) sociale(i) delle stabili organizzazioni ¹¹ in uno Stato membro diverso da quello di identificazione
15.1			Numero(i) di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito(i) dagli Stati membri ¹²
16	Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è iscritto ai fini IVA nell'Unione		
17	Data di inizio dell'applicazione del regime ¹³		Data di inizio dell'applicazione del regime ¹⁴
18	Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo		Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo
19	Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione		Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione

¹⁰ Laddove vi sia più di un'organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 13.1, 13.2, ecc.

¹¹ Laddove vi sia più di un'organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 14.1, 14.2, ecc.

¹² Se vi è più di un numero di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito dallo(gli) Stato(i) membro(i), utilizzare le caselle 15.1, 15.2, ecc.

¹³ La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

¹⁴ La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

20			Indicazione che precisa che il soggetto passivo è un gruppo IVA ¹⁵
21	Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 <i>quinquies</i> della direttiva 2006/112/CE se il soggetto ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi.		Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 <i>quinquies</i> della direttiva 2006/112/CE se il soggetto ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi.

¹⁵ Si tratta di una semplice casella sì/no da barrare.

Allegato 3 – Informazioni sulla dichiarazione per il mini sportello unico

Parte 1: informazioni generali			
Colonna A	Colonna B		Colonna C
Numero della casella	Regime non UE		Regime UE
Numero di riferimento unico¹⁶:			
1	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE		Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 <i>quinquies</i> della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese
2	Periodo IVA ¹⁷		Periodo IVA ¹⁸
2a	Data di inizio e fine del periodo ¹⁹		Data di inizio e fine del periodo ²⁰
3	Valuta		Valuta
Parte 2: Per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta²¹			
			2a) Prestazioni effettuate a partire dalla sede dell'attività economica o dalla stabile organizzazione nello Stato membro di

¹⁶ Il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione è composto dal codice paese dello Stato membro di identificazione/numero di partita IVA/periodo, ad esempio GB/xxxxxxxx/T1.aa + aggiunta della marcatura temporale per ciascuna versione. Il numero è attribuito dallo Stato membro di identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati.

¹⁷ Si riferisce ai trimestri dell'anno civile: T1.aaaa –T2.aaaa –T3.aaaa- T4.aaaa.

¹⁸ Si riferisce ai trimestri dell'anno civile: T1.aaaa –T2.aaaa –T3.aaaa- T4.aaaa.

¹⁹ Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: gg.mm.aaaa – gg.mm.aaaa.

²⁰ Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: gg.mm.aaaa – gg.mm.aaaa.

²¹ Qualora vi sia più di uno Stato membro di consumo (o se in un unico Stato membro di consumo vi è stata una variazione dell'aliquota dell'IVA nel corso del trimestre), utilizzare le caselle 4.2, 5.2, 6.2, ecc.

		identificazione
4.1	Codice paese dello Stato membro di consumo	Codice paese dello Stato membro di consumo
5.1	Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo	Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo
6.1	Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo	Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo
7.1	Base imponibile per aliquota normale	Base imponibile per aliquota normale
8.1	Importo dell'IVA per aliquota normale	Importo dell'IVA per aliquota normale
9.1	Base imponibile per aliquota ridotta	Base imponibile per aliquota ridotta
10.1	Importo dell'IVA per aliquota ridotta	Importo dell'IVA per aliquota ridotta
11.1	Importo totale dell'IVA da pagare	Importo totale dell'IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla sede di attività economica o stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione
		2b) Prestazioni effettuate da stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro di identificazione²²
12.1		Codice paese dello Stato membro di consumo
13.1		Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo
14.1		Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo
15.1		Numero individuale di identificazione IVA, o, se non disponibile, numero di riferimento fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha sede la stabile

²² Qualora vi sia più di un'organizzazione stabile, utilizzare le caselle 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2, ecc.

			organizzazione, incluso il codice paese
16.1			Base imponibile per aliquota normale
17.1			Importo dell'IVA da pagare per aliquota normale
18.1			Base imponibile per aliquota ridotta
19.1			Importo dell'IVA da pagare per aliquota ridotta
20.1			Importo totale dell'IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla stabile organizzazione al di fuori dello Stato membro di identificazione
			2c) Totale generale per la sede di attività economica o la stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione e per tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri
21.1			Importo totale dell'IVA dovuto da tutte le stabili organizzazioni (casella 11.1 + casella 11.2 ... + casella 20.1 + casella 20.2 ...)